

n. \_\_\_\_\_ del Registro delle

Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal  
~~1 LUG. 2011~~ al ~~16 LUG. 2011~~

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



# COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Prov. di Foggia

## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINA NR. 34 SETT. II  
DEL 01/07/2011

N. 225 Reg. Gen.  
Del 1 LUG. 2011

UFFICIO TRIBUTI

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**OGGETTO: Rimborso ICI anni 2001-2002-2003-Parziale accoglimento-  
Rigetto riconoscimento benefici di cui all'art. 9 dec. leg.vo 504/92 per gli  
anni 2003 e seguenti**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata in data 04/10/2004 (prot. n. 9130) da MARINO EMILIANO nato il 30/3/1983 a Larino (prov.CB) residente in Santa Croce di Magliano -via Fontana Delle Pere, codice fiscale MRNMLN82C30E456R, intesa ad ottenere il rimborso di € 178.90 per maggiori somme versate a titolo di ICI per gli anni 2001 – 2002 – 2003 *in quanto non ha applicato le riduzioni previste per soggetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 504/2- pur avendone i titoli per l'applicazione ( terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti);*

Dato atto che il procedimento si è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visti in particolare gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente.

Considerato che l'esenzione e riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito I.C.I.) sui terreni agricoli è normato dall'art. 9 del decreto 504/92 il quale afferma " I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,85 ...."

La figura di coltivatore diretto è stata definita da tale articolo così come interpretato dall'art. 58 del decreto 446/97, in base ad esso "...si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia..."

In base a questo quadro normativo si evince che per poter goder dei benefici dell'art. 9 del decreto I.C.I. è strettamente necessario l'iscrizione al suddetto elenco (...per gli iscritti all'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano effettivamente prestate e se, per le giornate stesse – si richiedono partecipazione allo svolgimento dell'attività numero minimo di giorno 156 - , il contributo sia già riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione del corso dell'anno - comma 3, art. 11 L. 9 gennaio 1963). L'ineluttabilità dell'iscrizione a questo elenco è sottolineata anche dalla suprema corte in alcune sentenze (tra cui la 15516/10 Cassaz Sez. Trib.) proprio in funzione della giusta esigenza del sistema fiscale a che l'agevolazione sia dovuta solo da chi presenti anche i requisiti formali indispensabili per ritenere certo e documentato il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa originaria (qualità di coltivatore diretto).

Da opportune verifiche eseguite presso l'I.N.P.S.- Agenzia di San Severo - ( richiesta del 6/6/2001 e successiva risposta del 23/6/2011 prot. 5785) per accertare l'effettiva iscrizione al registro di cui alla norma di riferimento, segnatamente art. 11 comma 1 legge n. 9 del 9/1/1963, il contribuente MARINO EMILIANO risulta essere un componente coadiuvante del nucleo aziendale della Sig.ra PETRUCCELLI ANNA- Coltivatrice Diretta- intestataria dell'Azienda agricola -limitatamente al periodo 1/1/2003 – 10/10/2006

Per tanto, riscontrato l'assenza DELLA QUALIFICA COLTIVATORE DIRETTO ma di COADIUVANTE DEL COLTIVATORE DIRETTO, i terreni posseduti devono essere interamente assoggettati all'I.C.I. in base al calcolo del reddito dominicale, senza alcuna riduzione della base imponibile, come disposto dall'art. 5 del dec. Leg. N. 504/92;

Visti gli atti d'Ufficio e verificati i versamenti effettuati in considerazione delle deduzioni di cui innanzi si rileva:

ANNO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DOVUTO	RIMBORSO SPETTANTE
2001	€ 133.25	€121.33	€ 11.92
2002	€ 133.06	€ 121.33	€ 11.73
2003	€ 155.25	€ 121.33	€ 33.92
TOTALE RIMBORSO			€ 57.57

### CALCOLO INTERESSI DOVUTI giorni intercorrenti dalla data richiesta

Data istanza	Importo a rimb.	dal	al	giorni	tasso interesse %	Interessi
4/10/2004	€ 57,57	04/10/2004	31/12/2007	1183	2,5	€ 4,66
4/10/2004	€ 57,57	01/01/2008	31/12/2009	730	3	€ 1,73
4/10/2004	€ 57,57	01/01/2010	31/12/2010	364	1	€ 0,58
4/10/2004	€ 57,57	01/01/2011	30/06/2011	180	1,5	€ 0,86
TOTALE interessi						€ 7,83
TOTALE SOMMA AMMESSA A RIMBORSO						€ 65,40

Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 5 e 9 del dec. Leg. N. 504/92;

Ritenuto di provvedere in merito;

### RIGETTA PARZIALMENTE

l'istanza di rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativamente all'anno 2003 PER INSUSSISTENZA DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 504/92 – in quanto non in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto e conseguentemente assoggettamento all'imposizione tributaria come disposto dall'art. 5 del dec. Leg. 504/92, ossia calcolo dell'imposta dovuta senza riduzioni;

### ACCOGLIE

il rimborso PER LA PARTE RELATIVA alle annualità- 2001 e 2002, in quanto è stata evidenziata una maggiore somma versata e non dovuta sulla base dei criteri di calcolo di cui all'art. 5 del dec. Leg. 504/92;

### DETERMINA

*per tutto quanto innanzi e che qui si riporta integralmente;*

-di rimborsare al Sig. MARINO Emiliano, meglio innanzi generalizzato, la somma complessiva di € 65.40- di cui € 7.43 per interessi, per maggiori somme versate e non dovute a titolo di ICI per gli anni 2001-2002-2003;

- di confermare l'assenza dei requisiti di COLTIVATORE DIRETTO-PREVISTI DALL'ART. 9 DEC. LEG.VO N. 504/92, anche per le annualità SUCCESSIVE AL 2003 e conseguentemente rettificare la

**condizione giuridica dichiarata al fine di provvedere al recupero di quanto non versato mediante emissione di separati atti impositivi;**

-di imputare la suddetta spesa all'intervento 1010407- IMPOSTE E TASSE- ob. 58- Rimborso quote inesigibili- rr.pp. 2002 – del corrente esercizio finanziario;  
- -di notificare la presente determinazione all'interessato  
-di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti leggi in materia di pubblicazioni;  
-di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il sottoscritto Funzionario (tel. n. 0882/680222) e.mail: tributiserracapriola@gmail.com);

*Serracapriola 1/7/11*



Il Funzionario Responsabile

Antonio CUORPO

*[Handwritten signature of Antonio Cuorpo]*

RICORSO: avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia competente per territorio entro 60 giorni dalla sua notificazione, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 546/1992. Il ricorso, redatto in duplice esemplare in bollo è proposto mediante notifica a quest'ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ed a pena d'inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Per le controversie di valore superiore a Euro 2.582,28 (esclusi sanzioni ed interessi) è necessaria l'assistenza tecnica da parte dei soggetti abilitati.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'articolo 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli enti locali n.2 – Gestione del sistema del bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario deve limitarsi alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che gli hanno emanati

**APPONE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Serracapriola,

*1/7/11*



Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. POTENTE Antonio

*[Handwritten signature of Dr. Potente Antonio]*